

1382/3

VERBALE DI ASSEMBLEA STRORDINARIA Dell'Associazione "I SEDILI DI NAPOLI - ONLUS"

Il giorno 15 del mese di marzo dell'anno 2015, alle ore 10,30, presso la sede legale dell'Associazione, sita in Napoli al Vico Purgatorio ad Arco nr. 6, si è riunita l'**Assemblea straordinaria** dei Soci, per discutere e deliberare sui seguenti punti **dell'Ordine del Giorno**:

1. Integrazioni e modifiche dello Statuto associativo;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci:

SERRONI Giuseppe; BATTILORO Angela; IOVINELLI Olimpia; VUCAI Aldo; LUCIANO Maria; SPITALERI Vito; RASPAOLO Antonio; CICORIA Massimiliano; AULETTA Bruno; DEL CUPOLO Florinda; MILITE Antonia; MILITE Wanda

Essendo presenti tutti i Soci, la riunione è valida.

Presiede il Presidente Giuseppe Serroni; Segretario: Olimpia Iovinelli.

Il Presidente prende la parola per illustrare il primo punto all'Ordine del Giorno. Il Presidente informa che ai fini del riconoscimento dell'Associazione come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale da parte dell'Agenzia Regionale delle Entrate della Campania, è necessario procedere ad integrare e modificare alcuni punti dello Statuto dell'Associazione che è stato già regolarmente registrato il 25 gennaio 2015 presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli 1, al n. 362/3. Le modifiche e le integrazioni da apportare sono evidenziate nella comunicazione della DRE della Campania dell'Agenzia delle Entrate, settore Controlli e riscossione, Ufficio Accertamento, prot. N. 2015/8755 pervenuta per posta raccomandata del 16 febbraio 2015 e pervenuta all'Associazione in data 6 marzo 2015 e che viene letta all'Assemblea e messa agli atti dell'Associazione.

Terminata l'esposizione e dopo ampia discussione, la proposta di modifiche ed integrazioni, nel rispetto di quanto raccomandato nella citata comunicazione della DRE della Campania, viene messa ai voti per l'approvazione. L'assemblea approva all'unanimità le proposte di integrazione e di modifica dello Statuto, conferendo mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto così come modificato ed a tutti gli adempimenti conseguenti.

Null'altro avendo da discutere, l'assemblea conclude i lavori e si scioglie alle ore 12.00. Del che è verbale.

L. F.S.

Il Presidente

Il segretario

I Soci

Giuseppe Serroni
Olimpia Iovinelli
Sphy Dh
Wanda Milite
Angela Battiloro
Florinda Del Cupolo
Antonio Raspaolo
Wanda Milite


Stampa circolare: AGENZIA REGIONALE DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 1

Stampa rettangolare: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Napoli - Ufficio Territoriale di Napoli 1

Stampa rettangolare: REGISTRATO AL N. 1382/3 - 23 MAR. 2015 - MOD. 71/M ad 01

Stampa rettangolare: OTTALE VERSATO €

Firma: DIRETTORE



I SEDILI DI NAPOLI
ONLUS

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

i SEDILI DI NAPOLI - ONLUS

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Denominazione, sede, durata

Art. 1

E' costituita un'Associazione Culturale denominata "*I Sedili di Napoli - Onlus*", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale a seguire, nel presente atto, indicata solo come "Associazione". Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà essere usata la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Napoli, al Vico Purgatorio ad Arco n° 6; essa potrà istituire sedi ed altre dipendenze similari in ogni parte dello Stato italiano ed all'estero.

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Scopi e finalità

Art. 4

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e valorizzazione dei beni d'interesse tradizionale, storico ed artistico nel Centro Storico di Napoli, senza fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento delle attività nei settori:

- a) tutela dei diritti civili verso i soggetti svantaggiati (portatori di handicap, ex detenuti, ex tossicodipendenti) ed esposti al rischio di emarginazione socioeconomica, con l'assistenza nei percorsi si inserimento nella vita socio-economica del territorio.
- b) assistenza sociale rivolta a soggetti svantaggiati in ordine alle condizioni socioeconomiche e familiari e cura l'inserimento nel mondo del lavoro, tramite formazione (punto 5 dell'art. 10 d.lgs 460/1997), nei limiti consentiti dalla Legge, di ex detenuti e/o giovani svantaggiati economicamente e socialmente.
- c) tutela, promozione e valorizzazione dei beni d'interesse artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, presenti nel territorio del Centro Storico di Napoli ed in modo particolare i monumenti, gli edifici e gli spazi urbani rientranti nel perimetro delle mura aragonesi (art. 10 punto 7)
- d) L'Associazione sarà quindi un'istituzione culturale permanente sul territorio con lo scopo di favorire lo stimolo e lo sviluppo dei fenomeni più significativi della Tradizione napoletana, privilegiando nelle proprie iniziative la solidarietà verso le fasce più deboli , bambini non sufficientemente seguiti nell'ambito familiare, adolescenti con carenti stimoli di aggregazione, giovani ed adulti fuoriusciti da ambienti malavitosi , diversamente abili non sufficientemente assistiti dalle strutture pubbliche e persone esposte al rischio di emarginazione sociale. A tal fine l'Associazione promuove e realizza ogni opportuna attività diretta a favorire la piena soddisfazione di tale scopo con l'ausilio di giornali stampati, la pubblicazione e la distribuzione di saggi, dispense, opere letterarie, pittoriche, musicali, teatrali, artistiche, artigianali, scenografiche e video, utilizzando anche attrezzature informatiche di ultima generazione il tutto a titolo gratuito, come attività connessa a quelle previste dal presente statuto; l'organizzazione e conduzione di dibattiti, conferenze, videoconferenze, incontri e quant'altro possa essere utile ed opportuno per la diffusione dell'informazione e del prodotto storico, culturale ed artistico, anche in collaborazione con le varie comunità sociali, della Scuola, delle Università, , delle Municipalità e dei Quartieri della Città, dei

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'O.P.A.' and other illegible marks.]



Comuni, dei Comprensori, della Provincia e della Regione o di eventuali nuovi Enti Pubblici che dovessero essere costituiti in sostituzione dei citati. (punto 9 dell'art. 10).L'Associazione ha lo scopo, inoltre, di :

e) promuovere la formazione, nei confronti dei soggetti svantaggiati in ordine di condizioni socioeconomiche e familiari, nell'ambito del mondo della cultura e dell'arte , compreso l'artigianato tipico, nonché centri di recupero per diversamente abili, minori a rischio, tossicodipendenti ed altri soggetti deboli;

Ai fini dell'autosostentamento, l'Associazione , può promuovere lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza , ed allestire, amministrare ed organizzare, rassegne, mostre d'arte e d'artigianato, visive, fotografiche in genere esclusivamente senza finalità di lucro ed unicamente quale raccolta fondi occasionali , in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione , per le attività istituzionali (artt. 2 e 24 citato decreto).

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e che, comunque, perseguano esclusivamente finalità di solidarietà sociale o che possano contrastare con la normativa vigente sulle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

Associati

Art. 5

Gli associati si dividono in Costituenti, Ordinari, Onorari e Sostenitori.

Art. 6

Sono associati Costituenti i firmatari del presente atto.

Art. 7

Sono associati Ordinari, coloro che presentino apposita istanza al Presidente, su proposta di almeno due associati Costituenti e che abbiano almeno i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni;
- provata e specchiata moralità.

L'istanza per l'ammissione viene sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Art. 8

Gli associati Costituenti ed Ordinari s'impegnano ad osservare le disposizioni statutarie ed a versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote associative.

Art.9

L'Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, un numero illimitato di soci Onorari.

Art. 10

Possono essere nominati soci Onorari tutti coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini socio-culturali dell'Associazione stessa, impegnandosi a osservare le disposizioni statutarie.

Art. 11

Gli associati Sostenitori, sono quelli che spontaneamente intenderanno fornire un contributo annuale per le attività promosse dall'associazione.

Art. 12

Possono associarsi ma esclusivamente nella qualità di soci Ordinari, anche altre Associazioni, purché perseguano gli scopi socio-culturali dell'Associazione, previo deposito di regolare verbale assembleare e, nell'Associazione, saranno rappresentate dal legale rappresentante o da specifico delegato regolarmente indicato nel detto verbale.

Art. 13

La qualità di associato si perde per morte, recesso, espulsione e dimissioni.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima.

L'espulsione dell'associato è deliberata per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente ovvero su istanza dei 2/3 degli associati Costituenti ed Ordinari.

Per i soci delle varie categorie è previsto un apposito libro e la loro inserzione certificherà delle rispettive qualifiche.

Per i soci maggiorenni è previsto il diritto di voto nelle assemblee



Wen fu
R.L. A
do vinder dimpe
B.A.

Patrimonio, esercizi finanziari

Art. 14

Il patrimonio dell'Associazione e costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni, anche di Enti Pubblici e privati e/o ad essa spettanti in relazione alle attività istituzionali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative, la cui entità viene fissata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- dagli avanzi derivanti da organizzazioni di manifestazioni e partecipazione ad esse;
- da ogni entrata che concorra ad incrementare il fondo associativo.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Gli utili e gli avanzi dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Le quote associative non sono trasmissibili, non sono rivalutabili e non possono essere distolte dalla loro destinazione per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo che nomina un Tesoriere scelto tra i soci Costituenti. Il tesoriere, d'intesa con il Presidente, organizza e coordina tutte le attività interne ed esterne dell'Associazione anche nei confronti di Enti ed Autorità nell'osservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, riscuote le quote degli associati ed è addetto alla custodia della cassa.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 15

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo redigerà entro il 31 marzo dell'anno successivo il Bilancio preventivo e consuntivo.

Organi dell'Associazione

Art. 16

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è un organo amministrativo ed è formato da tre a sette membri Costituenti - compreso il Presidente - ed è eletto dall'Assemblea.

In caso di recesso di un associato Costituente, lo stesso sarà sostituito dall'associato Ordinario più anziano per data associativa.

Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, tra gli associati Costituenti e che durano in carica un triennio.

Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna e, pertanto, potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare: contrarre obbligazioni senza limitazione alcuna, assumere impegni e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 17

Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione e cura le esecuzioni delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario redige e conserva, in appositi registri, i verbali delle Assemblee e delle Riunioni del Consiglio Direttivo, nonché copia di tutti gli atti.

Art. 18

L'Assemblea è formata da tutti gli associati Costituenti ed Ordinari.

Art. 19

L'Assemblea, previa convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo (mediante avviso da pubblicarsi presso la sede legale dell'Associazione e sulla bacheca virtuale presente sul sito web dell'Associazione) si riunisce, in via ordinaria una volta l'anno, entro il mese di aprile, ovvero entro il mese di giugno se eventuali esigenze lo richiedono, per approvare il rendiconto consuntivo e preventivo pervenuti dal Consiglio Direttivo.

Art. 20

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni volta lo richieda il Consiglio Direttivo, ovvero i 2/3 degli associati Costituenti ed Ordinari e tutte le volte che l'atto costitutivo lo richiede.

L'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati Costituenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e sempre a maggioranza degli stessi.

Le deliberazioni sono valide, anche in assenza di qualsiasi convocazione, purché sia presente la totalità del Consiglio Direttivo e la totalità dei soci Costituenti.

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati Ordinari e tutti gli associati Costituenti.

Art. 22

Verificatosi lo scioglimento, ovvero qualunque altra causa di estinzione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Modifica atto costitutivo

Art. 23

Le modifiche dell'atto costitutivo potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'Assemblea che delibera con voto favorevole di tutti gli associati Costituenti e di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati Ordinari.

Controversie

Art. 24

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra gli associati e gli organi dell'Associazione, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudica inappellabilmente a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I Componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente da ciascuna della parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri.

La nomina del terzo componente, con funzione di Presidente, verificatasi divergenza tra i due arbitri nominati dai contendenti e fallito il tentativo di conciliazione, rimetterà la questione nelle mani del Presidente del Tribunale competente.

Il deliberato del Collegio Arbitrale che agirà senza formalità procedurali, quale amichevole composizione, vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti, sin d'ora e per allora, a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Il lodo arbitrale è definitivo, irrevocabile ed esecutivo ed ha valore di giudicato.

Norme finali

Art. 25

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra O.N.L.U.S. o, a fini di utilità sociale, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662.

Art. 26


Gli associati con la firma dell'adesione sono impegnati a rispettare il presente atto costitutivo ed in particolare:

- mantenere un contegno morale confacente al buon nome dell'Associazione;
- difendere il buon nome dell'Associazione, intervenendo sempre e contro colui o coloro che - in buona o cattiva fede - tentassero di denigrarlo.

Art. 27

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro 1° del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.lgs. 460/97 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto in Napoli, il 15 marzo 2015



Giuseppe Lena
Stefano Di
Alto Vano
Paolo
Antonio
Antonio

Procuratore del Tribunale
Morimelli D'imp e
Battiloro Angelo
Paolo
Paolo